

## COMMISSIONE IX

## AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

## XX.

## SEDUTA DI VENERDÌ 12 NOVEMBRE 1954

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	175
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	175
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
BONOMI ed altri: Norme interpretative dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505. (1200) . . . . .	175
<b>Proposta di legge (Discussione):</b>	
MICELI ed altri: Norme interpretative dell'articolo 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, sul contratto di affitto dei fondi e vendita delle erbe per il pascolo. (1205) . . . . .	175
PRESIDENTE . . . . .	175, 178, 179, 180, 181, 183
GOZZI, <i>Relatore</i> . . . . .	176, 179, 181, 182
MICELI . . . . .	178, 179, 180, 181, 183
GATTO . . . . .	179, 180, 182, 183
TRUZZI . . . . .	179, 180
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i> . . . . .	181
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	184

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Del Vescovo e Pecoraro.

## Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la discussione delle proposte di legge n. 1200 e n. 1205, all'ordine del giorno della seduta odierna, i deputati Compagnoni, Gomez d'Ayala e Grifone sono rispettivamente sostituiti dai deputati Villani, Bigi e Pollastrini Elettra.

**Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Norme interpretative dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505 (1200); e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Miceli ed altri: Norme interpretative dell'articolo 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, sul contratto di affitto dei fondi e vendita delle erbe per il pascolo. (Urgenza) (1205).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Norme interpretative dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505 » (1200), e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Miceli ed altri: « Norme interpretative dell'articolo 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, sul contratto di affitto dei fondi e vendita delle erbe per il pascolo » (1205).

Poiché entrambe le proposte di legge vertono su identica materia, a norma del-

**La seduta comincia alle 9,45.**

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

l'articolo 133 del regolamento, la discussione delle stesse è stata abbinata.

Prego il relatore, onorevole Gozzi, di riferire su entrambe le proposte di legge.

GOZZI. *Relatore.* Le due proposte di legge, oggi in esame, si propongono lo stesso fine; cioè, quello di rendere non valida una interpretazione — in atto, con grave danno per i produttori fittavoli — che mira a non ammettere la riduzione del 30 per cento nella corresponsione del canone d'affitto, tutte le volte che il fittavolo abbia pagato o paghi il canone medesimo in natura, anziché in denaro.

Poiché questa interpretazione ha avuto anche qualche precedente giurisprudenziale, nel timore che sia convalidata la tesi della legittimità della non detrazione del 30 per cento, nel caso di corresponsione del canone in natura, ad alcuni Colleghi è sembrato opportuno presentare queste proposte di legge che, in sostanza, hanno mero carattere interpretativo delle norme che regolano la materia.

Per chiarire la questione e dimostrare appieno la finalità delle proposte stesse — che in nulla modificano la legislazione vigente — ritengo necessario ricordare i precedenti legislativi, atti a dimostrare la validità della tesi sostenuta dai presentatori.

È necessario riferirsi ai decreti legislativi del 1946 che, nel determinare i prezzi dei canoni in cereali da pagarsi dai fittavoli, distinsero i prezzi stessi in due categorie. Do lettura dell'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 44: « La somma corrisposta, a norma dell'articolo 1, per l'annata agraria 1945-46, per ogni quintale di grano, di orzo e di segale conferito ai « Granai del popolo », è costituita da una quota pari ai due terzi, rappresentante il prezzo base effettivo di tali cereali, e di una altra integrativa, pari ad un terzo, a titolo di sussidio in compenso delle maggiori spese colturali ».

Il primo comma dell'articolo 4 dello stesso decreto aggiunge: « In pagamento dei canoni di affitto od enfiteutici relativi all'annata agraria 1945-46 e convenuti in quantitativi di cereali di cui all'articolo 1 o con riferimento al valore di tali prodotti, è dovuto al locatore il solo prezzo, mentre il sussidio di coltivazione spetta all'affittuario od enfiteuta ».

Queste disposizioni legislative, fin dalla loro origine, proposero la questione nei seguenti termini: il prezzo effettivo di ammasso veniva costituito da una quota pari ai due terzi della somma totale versata dal-

l'ammasso, mentre il rimanente si identificava, non in un prezzo, ma in un sussidio a titolo di compenso per le maggiori spese colturali.

Da questa distinzione sono originate numerose controversie per tutti quei casi nei quali il canone, anziché essere conferito attraverso l'ammasso obbligatorio, era pagato in denaro od in altre forme pattuite dalle parti.

Per risolvere il dubbio il legislatore, con il decreto presidenziale 1° aprile 1947, n. 277, volle fissare il principio della validità di tutti gli accordi di transazione e liquidazione, in qualsiasi forma intervenuti, anche diversi da quanto prescritto dalla legge ora citata. Anche in questi casi — precisava il suddetto decreto — il fittavolo legittimamente poteva trattenere una quota pari al trenta per cento. Da ciò nacque, però, la questione della distinzione del canone in natura versato agli ammassi, dal canone versato in altra forma, cioè attraverso la liquidazione di una somma in denaro; questione, poi, risolta, tanto è vero che non ve ne è più traccia nei provvedimenti legislativi successivi, né nelle discussioni giurisprudenziali di quei tempi.

Nel decreto-legge 12 agosto 1947, infatti, non si parla assolutamente della questione della trasformazione del canone in denaro per i cereali. Esso regola un'altra questione che tante vertenze causò dinanzi alla magistratura e, cioè, se il trenta per cento fosse o meno causa di sperequazione del canone.

Venne, poi, la legge 18 agosto 1948, n. 1140, legge di carattere fondamentale, alla quale i provvedimenti successivi fanno più volte riferimento. L'articolo 3 di questa legge stabiliva, al primo comma: « I canoni di affitto in cereali soggetti ad ammassi o con riferimento ai prezzi dei cereali stessi, relativi all'annata agraria 1947-48, sono computati nella misura del 70 per cento del prezzo di ammasso, considerandosi il restante 30 per cento quale premio di coltivazione al produttore e ciò a prescindere se questi sia tenuto o meno a conferire cereali all'ammasso ». Pertanto, la trattenuta del 30 per cento era fatta anche per l'ammasso per contingente.

Il secondo comma dell'articolo 3 di tale legge precisa: « L'affittuario, obbligato, per contratto, a corrispondere il canone in uno dei cereali sottoposti a disciplina, ha diritto a convertire il canone in natura in canone in denaro al prezzo di conferimento dei cereali all'ammasso decurtato del premio di col-

tivazione ». Questa norma, a mio avviso, non fa che richiamare le disposizioni dianzi citate, che volevano concedere al fittavolo la garanzia della trattenuta del 30 per cento, anche nel caso della corresponsione del canone in denaro.

Con la modificazione del sistema dell'ammasso, si dovette emanare successivamente la legge 3 agosto 1949, n. 476, che all'articolo 1 stabilì: « Le disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1948, n. 1140, e negli articoli 4 e 5 della legge 3 giugno 1949, n. 321, si applicano per l'annata agraria 1948-49. La riduzione di fitto del 30 per cento si applica negli stessi casi della annata 1947-48, anche se è cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce ». Questa disposizione è fondamentale per risolvere il problema di cui alle proposte di legge in esame.

Al riguardo, sarà opportuno richiamare la discussione che si svolse alla Camera dei deputati, quando fu approvata la legge ora citata.

Il primo comma dell'articolo 1 ebbe origine da un emendamento proposto dall'onorevole Giovanni Sampietro, preoccupato di una affermazione contenuta nella relazione dell'onorevole Gui, secondo la quale il trenta per cento era una misura di poco peso sul piano specifico delle corresponsioni dei canoni in affitto, in quanto stava per finire il sistema del conferimento dei canoni all'ammasso. Aggiungeva, infatti, l'onorevole Gui, nella relazione, le seguenti parole: « Poiché l'ammasso va esaurendosi e, per quest'anno, è già prevista l'abolizione dell'ammasso del risone, non si applicherà più la riduzione del trenta per cento ».

L'onorevole Bonomi, per confutare questa affermazione del relatore, accettò l'emendamento Sampietro e, nel suo intervento, dopo aver ricordato la situazione dei prezzi dei prodotti agricoli che andavano decrescendo, affermò che, in quell'anno, era necessario che i canoni in cereali venissero corrisposti, in ogni caso, con la detrazione del trenta per cento. L'emendamento fu accolto dal Governo ed approvato, trasformandosi nel primo comma dell'articolo 1.

Esaminando le discussioni che si svolsero in quella sede, è fuori dubbio che questo comma tendesse effettivamente a dichiarare che, in ogni caso nel quale il fittavolo fosse tenuto a pagare il canone in cereali, in natura o in denaro, vi fosse o non l'ammasso, si dovesse sempre detrarre il trenta per cento, quale premio di coltivazione al produttore.

Successivamente, l'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, dispose: « Ai canoni

di affitto in cereali o con riferimento ai prezzi degli stessi, anche se è cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce, si applica, per l'annata 1949-50, la riduzione del 30 per cento negli stessi casi previsti dalle leggi richiamate. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle indennità dovute per le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge ».

Questi, in breve, i precedenti legislativi e le discussioni avvenute in ordine alla disposizione alla quale si riferiscono le proposte di legge al nostro esame.

La tesi sostenuta da coloro che sono contrari a questa impostazione si basa sul fatto che la distinzione, fra prezzo di mercato del grano e prezzo di ammasso, si riferisce solamente al caso di trasformazione del canone in natura in canone in danaro. Essi affermano che, solamente in questo caso specifico, ha valore la conservazione del 30 per cento, che trae la sua origine dalla corresponsione del premio, cioè dal fatto della distinzione della somma pagata dall'ammasso in due voci (una voce « prezzo » e una voce « sussidio »), distinzione che è stata conservata anche dopo l'abolizione dell'ammasso e che non ha ragione di esistere quando il fittavolo corrisponde il canone in natura.

Tale tesi contraria è destituita di fondamento per le ragioni che ho già detto e per la illogicità delle sue conclusioni che, evidentemente, non potevano esser volute dal legislatore che si preoccupò di assicurare al fittavolo produttore un qualche cosa di integrativo che non lo distogliesse dalla cerealicoltura. E questa ragione è soprattutto valida, quando, con la corresponsione in natura, quel produttore dimostra concretamente di aver tenuto fede a questo impegno. Il diritto di convertire il canone in natura in canone in danaro è una garanzia voluta dal legislatore, anche nel caso che il fittavolo sia obbligato a pagare il canone in danaro, anziché conferirlo all'ammasso — e in questo senso acquista significato il premio operato sul canone in danaro — mentre è, d'altra parte, pacifico che, nel caso di conferimento in natura all'ammasso, il premio deve essere sempre assicurato al fittavolo, anche nel caso — come in questi anni — di cessazione dell'ammasso.

Per quanto riguarda, poi, la differenza, dal punto di vista formale, fra le due proposte di legge in discussione, osservo che, mentre la proposta di legge Bonomi fa riferimento

all'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, cioè all'ultimo provvedimento che ha regolato la materia — in quanto le leggi successive non hanno fatto altro che richiamare o prorogare l'applicazione della legge n. 505 — la proposta di legge Miceli fa riferimento, invece, all'articolo 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140.

Personalmente sono dell'avviso che qualsiasi norma interpretativa debba fare riferimento all'ultima legge che regola la materia. Per questa ragione di carattere formale sono favorevole al testo della proposta di legge Bonomi.

Indubbiamente, nell'articolo 2 della proposta di legge, l'onorevole Miceli si è preoccupato principalmente di garantire, alle norme interpretative dell'articolo 1 della proposta stessa, la retroattività al 1948, come, del resto, si può evincere anche da alcuni argomenti da lui svolti in sede di svolgimento della sua proposta di legge. Ritengo che non sia il caso di preoccuparsi di questo problema, in quanto, come è noto, le leggi interpretative sono per loro natura retroattive. Di conseguenza, se si approverà in questa materia una norma interpretativa, essa avrà valore retroattivo.

In conclusione, mentre nella sostanza sono favorevole al merito della questione sollevata da entrambe le proposte, ritengo che, per motivi formali, si debba votare la proposta di legge Bonomi.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**MICELI.** Credo che non bisogna spendere molte parole per convincere i Colleghi che la nostra volontà, quando abbiamo discusso di ridurre del 30 per cento il canone agganciandoci al premio di coltivazione, era quella di estendere la riduzione, sia al caso che il fittavolo pagasse in natura, sia al caso che si avvallesse del diritto attribuitogli dalla legge di convertire il canone in natura in canone in danaro, al prezzo di ammasso. Affermo, anzi, che la parte fondamentale della legge, cioè la ritenuta del 30 per cento sul canone, si riferisce proprio al canone in natura e che il legislatore ha voluto, in commi successivi, precisare che la trattenuta stessa si applica anche quando si converte in danaro, il canone.

L'idea del legislatore era che il pagamento dei canoni in natura dovesse essere decurtato del 30 per cento, considerato come premio di coltivazione, per la sperequazione fra il costo del grano di coltivazione e il prezzo, una volta di ammasso e una volta di mercato.

Quindi, ritengo che si possa essere tutti d'accordo sul merito della questione.

Veniamo ora alla differenza, che l'onorevole Gozzi ha definito soltanto formale, fra la proposta di legge Bonomi e quella da me presentata, unitamente ad altri Colleghi.

L'onorevole Bonomi dice: interpretando la volontà del legislatore, riferiamoci all'articolo 3 della legge 15 luglio 1950. La mia proposta di legge vuole, invece, riferirsi, nell'interpretazione, all'articolo 3 della legge 18 agosto 1948.

Da che cosa è dipesa la nostra preoccupazione di riferirci al 1948? Come i Colleghi sanno, nel 1947 è finito l'ammasso totale ed è incominciato quello per contingente. Dobbiamo noi preoccuparci di una interpretazione anche per gli anni dell'ammasso totale? Evidentemente, no. Quando vi era l'ammasso totale, la trattenuta del 30 per cento — che è stata anche superiore in altri anni, perché nel 1944 era del 50 per cento, è poi passata al 33 per cento e infine al 30 per cento — era automatica a favore del fittavolo. Infatti, il fittavolo poteva consegnare il grano, o direttamente all'ammasso, o al proprietario. Se consegnava il grano all'ammasso, gli veniva rilasciata una bolletta speciale nella quale si diceva che il grano era stato consegnato come canone di affitto. Su quel canone di affitto, il fittavolo pagava al proprietario il prezzo del grano e riscuoteva il premio di coltivazione. In sostanza, quando il grano veniva consegnato dal fittavolo all'ammasso totale, il fittavolo si tratteneva il premio del 30 per cento. Se, invece, consegnava il grano al proprietario, questi aveva l'obbligo di consegnare il grano all'ammasso e, nel momento nel quale lo consegnava, doveva dichiarare che quel grano era canone di affitto. In tal caso, l'ammasso scindeva l'importo del grano: una parte la dava al fittavolo e una parte al proprietario.

Quindi, per l'ammasso totale non ci dobbiamo preoccupare di alcuna interpretazione, dato che la suddivisione è avvenuta automaticamente attraverso l'ammasso.

L'ammasso totale è, però, cessato nel 1948 e si è trasformato in ammasso per contingente di tutti i prodotti cerealicoli soggetti all'ammasso totale (frumento, segala, granoturco e risone). Nel 1948, quindi, non vi era l'obbligo da parte del coltivatore, né da parte del proprietario, di consegnare all'ammasso anche il grano del canone di affitto.

Quindi, il legislatore del 1948 si è preoccupato di far ottenere al coltivatore il 30 per

cento che prima veniva corrisposto, direttamente al coltivatore stesso, come premio.

Se noi dobbiamo salvaguardare il coltivatore dalle interpretazioni della Magistratura, dobbiamo farlo dal 1948, anno in cui il coltivatore ha dovuto farsi giustizia con le proprie mani.

Ecco, perché ho creduto opportuno di fare riferimento alla legge del 1948. Per il 1949, vi è, poi, la legge 3 agosto 1949, n. 476, che all'articolo 1 dice: « Le disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1948, n. 1140, e negli articoli 4 e 5 della legge 3 giugno 1949, n. 321, si applicano per l'annata agraria 1948-49. La riduzione di fitto del 30 per cento si applica negli stessi casi dell'annata 1947-48, anche se è cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce ».

Se noi diciamo che tutte le leggi che riproducono la riduzione del 30 per cento hanno la stessa interpretazione, io credo che salvaguardiamo tutti i fittavoli. Se, invece, partiamo dal 1950, allora il legislatore si preoccupa di dare una interpretazione non risalendo al 1948, ma al 1950. E il magistrato può dire che, quando il legislatore ha voluto dare una interpretazione, è partito dal 1950. Ora, nella proposta di legge Bonomi si fa riferimento al 1950 e agli anni successivi.

L'onorevole Gozzi ha dichiarato che ogni interpretazione ha carattere retroattivo. Ma anche se ciò fosse vero, non avremmo visto la Magistratura arrivare ad aberranti interpretazioni. Dopo dieci anni di riduzione del 30 per cento, nei quali non vi era stata alcuna sentenza di magistrato che avesse messo in dubbio che tale trattenuta fosse dovuta, si è avuta una sentenza nella quale si è affermato che ciò non è possibile. Con questi precedenti, se emaniamo questa legge, la Magistratura potrà dire: per i casi precedenti al 1950, poiché non vi siete pronunciati voi, mi pronuncio io.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, lei afferma che, iniziatosi il nuovo sistema di ammasso per contingente nel 1947-48, la prima legge che, riconoscendo questa riduzione di canone, ha fatto riferimento a tale sistema, è quella del 1948.

MICELI. Dico appunto che noi non dobbiamo preoccuparci degli anni precedenti al 1948. Allora l'esazione era automatica: il fittavolo riceveva direttamente dallo Stato la trattenuta del 30 per cento. Quando è cessata questa forma, allora il legislatore ha sentito la necessità di dare al coltivatore stesso la facoltà di esigere, direttamente

dal canone di affitto, quello che prima gli era corrisposto come premio di coltivazione.

I commi primo e secondo dell'articolo 17 della legge 18 agosto 1948 precisa o: « È nullo qualsiasi patto in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

L'affittuario potrà ripetere la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo di canone al concedente e quella minore determinata dalla Sezione specializzata, non oltre un anno dalla cessazione del rapporto di locazione ».

Ora, specialmente in talune zone, assistiamo a questo fenomeno. Nel Mezzogiorno non vi sono grandi affittanze; arrivano al massimo a un ettaro, un ettaro e mezzo. Il canone annuo in grano si aggira intorno al quintale; la trattenuta del 30 per cento corrisponde ad una trentina di chili. Ora il coltivatore diretto non può affrontare il rischio di mettersi in contrasto con il proprietario per 30 chili. Ma, se si serve dell'articolo 17 che ho citato, potrà ripetere dal proprietario il suo diritto, dal 1948 in poi.

GATTO. Vi è la prescrizione quinquennale!

MICELI. Va bene: si potrà fare dal 1949 in poi. Io mi preoccupavo di dimostrare che, più che la trattenuta annua, al fittavolo meridionale di un piccolo appezzamento di terra interessa applicare la legge quando si tratta di una trattenuta che si riferisce a diversi anni. Solo allora egli affronterà il rischio di un'azione contro il proprietario.

Dobbiamo, pertanto, salvaguardare la maggiore retroattività per il coltivatore diretto, specialmente per il fittavolo di un piccolo appezzamento di terra.

Pertanto, io proporrei di inserire l'articolo 3 della legge 18 agosto 1948 e l'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, lasciando inalterato l'articolo 1 della proposta di legge Bonomi. In questo modo, viene fatto salvo il principio che vogliamo salvaguardare.

PRESIDENTE. Vorrei che si esaminasse, prima di tutto, la questione di merito: se, cioè, la Commissione ritenga di interpretare le leggi in materia, nel senso che la riduzione di canone vada applicata anche nel caso di canone in natura.

TRUZZI. Ritengo che nessuno dubiti che la nostra intenzione era proprio quella di stabilire che la riduzione dovesse esservi in ogni caso; sia nel caso del canone in natura, che in quello del canone con riferimento al prezzo del prodotto. Tanto è vero che tutti siamo rimasti sorpresi di quella sentenza che interpretava la legge in modo diverso dallo

spirito che ha guidato noi che l'abbiamo approvata.

Il motivo per il quale i sottoscrittori della proposta di legge Bonomi non hanno ritenuto di affermare la decorrenza dal 1948 è stato suggerito proprio dalla lettura di quella sentenza. L'articolo 3 della legge 18 agosto 1948, al quale si riferisce la proposta di legge Miceli, al secondo comma dice: « L'affittuario, obbligato, per contratto, a corrispondere il canone in uno dei cereali sottoposti a disciplina, ha diritto a convertire il canone in natura in canone in denaro, al prezzo di conferimento dei cereali all'ammasso decurtato del premio di coltivazione »; cioè, non ha il diritto di trattenersi il 30 per cento del quintale di grano, ma ha diritto a convertire il quintale di grano in denaro e a trattenersi il 30 per cento di quel denaro. Ed è a questo punto che la Magistratura si è ispirata!

Cominciando dal 1949 — noi parliamo di 1950, ma si può far decorrere dal 1949 — vi è il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949 che dice: « La riduzione di fitto del trenta per cento si applica negli stessi casi dell'annata 1947-48, anche se è cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce. »

L'onorevole Miceli afferma che anche la sua proposta di legge è interpretativa. Io mi permetto di dubitarne. Può darsi che la Magistratura dica: no, è innovativa. E può ritenere a maggior ragione dato che abbiamo avuto bisogno di dichiarare che l'affittuario è obbligato per contratto a corrispondere il canone in uno dei cereali sottoposti a disciplina, ed ha diritto di corrispondere il canone stesso in natura o di convertirlo in denaro. Questa dizione è innovativa rispetto al secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 agosto 1948 e dà ragione alla Magistratura quando dice la nostra sentenza è giusta, perché voi avete dovuto dire esplicitamente che l'affittuario ha diritto a corrispondere il canone in natura.

MICELI. Siamo d'accordo su questo punto.

TRUZZI. Noi siamo partiti dal 1950, ma si può partire dal 1949. Una delle ragioni per cui non ci siamo preoccupati di questi anni, è che gli affitti del 1948 e del 1949 sono stati, comunque, pagati e definiti. Non credo che si possa ancora andare a rinvangare pretese del 1948 o del 1949. Noi abbiamo ritenuto di interpretare, cominciando dal momento nel quale il legislatore si è preoccupato di affermare che il 30 per cento è dovuto, anche se è cessato l'ammasso dei prodotti. Ecco perché insistiamo: tutt'al più, aggiungendo l'annata 1949.

MICELI. Aderisco a quanto ha detto l'onorevole Truzzi. Nego, però, che la nostra formula non fosse interpretativa. Infatti, se considerate il titolo un disegno di legge proposto dal Ministro Segni nel 1949: « Norme interpretative sull'articolo 8 della legge 25 giugno 1939 », nel testo dell'articolo 1 voi potete leggere: « Il testo dell'articolo 8 della legge, ecc., è sostituito con il seguente ».

Questo vuol dire che l'interpretazione si può fare anche sostituendo il testo dell'articolo con un testo più chiaro in cui l'interpretazione sia implicita. Io ho proposto quella formula per non attaccare la Magistratura, e mi sono riferito a questo autorevole esempio, poiché si trattava di un disegno di legge governativo. Però — ripeto — aderisco pienamente a quanto ha detto l'onorevole Truzzi.

GATTO. Non è l'etichetta della bottiglia che fa il contenuto della medesima, ed è evidente che, per individuare la natura di una legge, bisogna considerare l'effettivo contenuto e non la sua denominazione.

Evidentemente, il testo proposto dall'onorevole Miceli ha l'inconveniente di recare la seguente dizione: « Il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito con il seguente ». Che significa questo? Significa che il valore giuridico di questo articolo di legge si avrebbe dal momento in cui entra in vigore e non avrebbe valore per la legge precedente. In modo che, se, in ipotesi, la Magistratura ritenesse di avere bene interpretato la legge del 1948, continuerebbe ad interpretare, per gli anni decorsi dal 1948 al 1954, la legge in quella stessa forma e non ne modificherebbe la interpretazione. Naturalmente, invece, la nuova legge avrebbe pieno valore dal momento dell'entrata in vigore in poi.

Quindi, secondo la tecnica legislativa, a mio parere, è più esatta la formula della proposta Bonomi, alla quale, però, mi sembra sia da aggiungere anche il riferimento alla legge del 1949. È inutile insistere sul 1948, perché vi è chiaramente la prescrizione e, quindi, tale inserimento non avrebbe che un fine puramente accademico.

PRESIDENTE. Trattandosi di legge interpretativa, poiché la proposta di legge in esame ha riferimento anche alla legge fondamentale del 1948, se l'interpretazione si riferisce alle leggi successive a quella del 1948, questo non inficia il carattere interpretativo della legge del 1948?

GATTO. La legge del 1949 ripete la formula della legge del 1948; è chiaro, quindi, che siamo completamente a posto. Se, invece, la legge del 1949 dovesse essere un

qualcosa di diverso che ha riferimento alla legge del 1948, allora sarebbe opportuno chiarire anche il punto della legge del 1948, poiché potrebbero sorgere ulteriori difficoltà sulla interpretazione della legge interpretativa.

Naturalmente, la legge che viene fatta ha valore anche retroattivo — in forza di quell'articolo 17 può avere valore per i rapporti di 5 anni — non applicabile — s'intende — ai casi già decisi con sentenza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GOZZI, *Relatore*. Sono perfettamente d'accordo con quanto è stato detto dai Colleghi che sono intervenuti e, in modo particolare, concordo sulla precisazione di carattere giuridico fatta dall'onorevole Gatto.

Si è parlato dell'articolo 17 della legge del 1948. Non credo che ci sia da farci illusioni sulla validità di questo articolo, in quanto ormai la giurisprudenza si è consolidata nel ritenere valide tutte le transazioni e gli accordi fatti anche in deroga al 30 per cento; di conseguenza, l'articolo 17 non ha avuto quasi applicazione.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dall'esame così diligentemente fatto dall'onorevole relatore, si evince la sostanziale validità di quanto è stato proposto dagli onorevoli Bonomi e Miceli, per cui il Governo esprime parere favorevole. Per quanto riflette, invece, la formulazione del provvedimento, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, dato l'orientamento della Commissione, la discussione degli articoli — secondo la proposta del relatore, su cui concorda anche l'onorevole Miceli — avrà luogo sul testo della proposta dell'onorevole Bonomi, salvo le integrazioni che si riterranno opportune.

Do, pertanto, lettura dell'articolo 1 della proposta di legge Bonomi:

« L'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, prorogata con la legge 16 giugno 1951, n. 435, per le annate agrarie 1950-51 e 1951-52, e con la legge 11 luglio 1952, n. 765, sino al termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, deve interpretarsi nel senso che la riduzione del 30 per cento del canone si applica, nella detta misura, tanto sul canone risultante dalla conversione in denaro, quanto sul canone pagato direttamente in natura ».

L'onorevole Truzzi propone di aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: « L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, e ».

MICELI. Accetto l'emendamento dello onorevole Truzzi, anche in seguito alle dichiarazioni dell'onorevole Gatto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Truzzi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta, pertanto, così formulato:

« L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, e l'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, prorogata con la legge 16 giugno 1951, n. 435, per le annate agrarie 1950-51 e 1951-52, e con la legge 11 luglio 1952, n. 765, sino al termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, devono interpretarsi nel senso che la riduzione del 30 per cento del canone si applica, nella detta misura, tanto sul canone risultante dalla conversione in denaro, quanto sul canone pagato direttamente in natura ».

MICELI. Poiché sono sorte controversie sulla questione dell'articolo 17 della legge 1 agosto 1948, vorrei porre un quesito. L'onorevole Gatto ha parlato di sentenze passate in giudicato, per le quali noi, nella legge, non possiamo intervenire, sebbene vi sia stata una legge in cui è detto che, nel caso di sentenze che sono passate in giudicato ma non eseguite, si può farlo.

Oggi non intendiamo creare turbamenti alla Magistratura in questo campo; ma è altrettanto vero che le sentenze che si sono avute hanno provocato uno sgomento e un turbamento nei contadini, i quali sono venuti a transazioni contrastanti con la legge. È stato detto loro: tu non avresti diritto a darmi questo, ma mettiamoci d'accordo, dammene la metà. In questo caso, non ci troviamo di fronte ad una sentenza, ma ad un fatto in contrasto con l'interpretazione che noi abbiamo dato della legge. Quindi, lo potremmo inquadrare nello spirito di ciò che è stabilito nell'articolo 17 dove è detto: « È nullo qualsiasi patto in contrasto con le disposizioni contenute, ecc. ». Il che vuol dire che, anche se un contadino ha fatto un patto per il quale rinuncia al 30 per cento, quel patto è nullo per questa legge.

Perciò, per essere conseguenti, dovremmo formulare un articolo 2 del seguente tenore:

« Le norme dell'articolo 17 della legge del 1948 si applicano anche ai patti ed alle transazioni in contrasto con l'interpretazione di cui al precedente articolo 1 ».

GATTO. Il principio che espone l'onorevole Miceli non è nuovo alla nostra legislazione; o meglio è nuovo in materia contrattuale, ma non in materia di lavoro. Tutti sanno, infatti, che, nel libro del lavoro del nostro Codice civile, esiste un articolo che stabilisce che qualsiasi transazione o patto, effettuati in costanza di un rapporto di lavoro, è nullo, donde il diritto del lavoratore, entro tre mesi dalla fine del rapporto di lavoro stesso, ad impugnarne la validità.

Ora, onorevoli Colleghi, la materia che stiamo trattando in questo disegno di legge ha sì carattere contrattuale, ma essa incide direttamente anche sui rapporti di lavoro.

Questo per quanto riguarda la situazione di diritto. In quella di fatto, è noto che, durante questi anni, la maggior parte dei fittavoli non ha avuto il coraggio di tenere integro il proprio diritto al 30 per cento verso il proprietario, per cui, nella maggioranza dei casi, sono stati fatti negoziati e transazioni che — come diceva poc'anzi il collega Gozzi — sono stati riconosciuti validi dalla Magistratura. Chi ha cercato, invece, e con non poca fatica, di tenere integro il proprio diritto, è arrivato al massimo a vedersi rilasciare delle ricevute in acconto e mai in saldo. Insomma, la legge non ha potuto avere pratica applicazione in tema di rapporti di affittanza. Di conseguenza, la proposta dell'onorevole Miceli tendente ad ottenere il rispetto della legge è, a mio avviso, accettabile.

Quanto all'aspetto giuridico, la proposta non mi sembra rivoluzionaria o tale da modificare profondamente la struttura giuridica dell'ordinamento vigente, perché — ripeto — sono già in vigore delle norme che regolano altre materie in maniera simile, e vi sono precedenti consolidati nella giurisprudenza.

Naturalmente, la proposta Miceli va chiarificata ed inquadrata nell'alveo delle nostre tradizioni giuridiche, nel senso di rendere, sì, nulli tutti i patti stipulati in costanza del contratto di affittanza, riconoscendo, invece, validi quelli fatti a rapporto finito. In quest'ultimo caso, infatti, è evidente che, mancando il rapporto di lavoro, mancava anche quella situazione psicologica di inferiorità del fittavolo verso il proprietario che

determina la ragione della norma che intendiamo stabilire.

Sempre in sede pratica, a mio avviso, potrebbe sorgere un altro problema. Che cosa accadrebbe, per esempio, per quelle transazioni che fossero state fatte in costanza di rapporto di lavoro, ma tra parti fra cui il rapporto stesso sia già stato risolto al momento dell'entrata in vigore di questa legge? Evidentemente i patti stessi dovrebbero essere ritenuti nulli, ma, d'altra parte, non vi è più la possibilità di far valere il termine di tre mesi agli effetti della impugnazione del patto.

In questo caso, si potrebbe rimediare con una norma di integrazione che stabilisse che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, possono essere ripristinati, sempre agli effetti del 30 per cento, quei rapporti nei quali vi siano stati dei patti in violazione alla legge.

GOZZI, *Relatore*. Faccio osservare, in primo luogo, la inapplicabilità pratica dell'articolo 17, in base alla giurisprudenza della Cassazione consolidatasi ormai in senso contrario, secondo quanto hanno esposto gli onorevoli Miceli e Gatto. Ma non è solo questa la ragione per la quale io non credo opportuno che si debba accogliere, in questa sede, l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Miceli. Io ritengo che le sue preoccupazioni possano essere tranquillizzate in quanto l'approvazione della legge in discussione, nel suo testo attuale, sarà sufficiente a chiedere l'annullamento delle transazioni che, sotto l'influenza del giudicato della Cassazione, possano essere state fatte, in deroga al 30 per cento dei canoni dei cereali. Infatti, ricorrerebbe, nel caso, il classico errore di diritto impugnabile senz'altro, anche senza l'aggiunta invocata dall'onorevole Miceli.

Per quanto riguarda, invece, il problema dell'articolo 17, io penso che, proprio nell'interesse della tesi sostenuta dai due Colleghi che mi hanno preceduto, non sia il caso di minimizzare il principio in una disposizione di legge che regola solamente la questione del 30 per cento. Se la Commissione ritiene di dover prendere in considerazione questa materia, è evidente che non lo può fare in questa sede così ristretta, la materia stessa abbisognando di ben altro esame. Infatti, non ho bisogno di ricordare ai Colleghi che l'articolo 17 non si applica soltanto al 30 per cento e che transazioni e rinunce sono state fatte, per esempio, anche in materia di equo canone e di altri istituti tuttora operanti.



Pertanto, ritengo che sulla materia vada impostato uno studio a parte e che essa debba formare oggetto di una proposta a sè, che valga a rettificare le affermazioni giurisprudenziali in contrasto con la volontà del legislatore, non solo per quanto attiene il 30 per cento, ma anche per tutti gli altri istituti e norme vigenti.

MICELI. D'accordo che si debba regolare tutta la materia, ma, finché se ne presenta l'occasione, regoliamola intanto chiaramente nel particolare aspetto del 30 per cento. Quando, poi, tratteremo dei contratti agrari, la chiariremo in senso più ampio.

Comunque, per approvare, con una certa urgenza, la legge in esame, noi potremmo ritirare l'emendamento come tale e presentare un ordine del giorno, in modo che la volontà del legislatore risulti, comunque, chiara.

GATTO. Indubbiamente, onorevoli Colleghi, questo del rispetto delle leggi agrarie rappresenta uno degli aspetti più penosi della attuale situazione. Noi ci sentiamo spesso esortare dalle categorie interessate a stabilire delle sanzioni penali che costringano al rispetto dei principi civilistici che andiamo approvando. Naturalmente, il ragionamento è un pò semplicistico ma, in effetti, esso traduce una situazione di fatto di non poca delicatezza. Avviene, infatti, non di rado che ottime leggi approvate dal Parlamento siano rimaste lettera morta o addirittura, sotto certi aspetti, siano risultate controproducenti, perché questa povera gente, messa a tacere con l'approvazione del provvedimento, non ne ha, poi, visto gli effetti pratici.

Quindi, se non attraverso una norma penale, per non tornare ai principi medioevali, certo attraverso una forma civilistica più ferrea, non sarebbe male trovare il modo di dare possibilità di una pratica applicazione ai principi che andiamo traducendo in legge.

L'onorevole Gozzi, d'altra parte, dice cosa giusta quando sostiene che le inadempienze non avvengono solo in questo settore, ma anche in altri. E, inoltre, l'argomento è talmente vasto e complicato da meritare da parte della Commissione un esame più approfondito. Per cui, penso anch'io che, in questa sede, ci si debba limitare ad approvare un ordine del giorno per stabilire il principio, salvo ritornare sulla materia attraverso la presentazione di un apposito disegno od una proposta di legge opportunamente studiati.

PRESIDENTE. A mio giudizio, un ordine del giorno in una legge interpretativa

potrebbe costituire un elemento di confusione. Tanto varrebbe, quindi, chiarire la nostra intenzione, onde il verbale stenografico di questa nostra seduta, ostensibile dinanzi al magistrato, nello stesso modo in cui lo potrebbe un ordine del giorno, possa costituire una fonte di interpretazione autentica.

Dagli interventi che si sono succeduti, io credo di poter trarre la conclusione che la Commissione è unanime nel ritenere che la interpretazione espressa nei riguardi delle transazioni o gli accordi intercorsi in contrasto con la legge che andiamo approvando — e quindi da ritenersi nulli — va intesa in senso più vasto. Tale interpretazione, cioè, non riguarda solo la questione del 30 per cento, ma anche le altre sulle quali vi sia stata violazione della legge o la legge stessa sia stata interpretata in maniera diversa da quella oggi dalla nostra Commissione espressamente ribadita.

MICELI. Noi saremmo d'avviso che, allo scopo, servirebbe meglio un ordine del giorno. Comunque, di fronte alle necessità di approvare subito la legge, rinunciamo alla presentazione di esso, dichiarandoci d'accordo con l'interpretazione del Presidente.

GATTO. Concordo anch'io con la interpretazione del Presidente.

PRESIDENTE. Ritengo, quindi, che su detta interpretazione la Commissione sia unanime.

L'onorevole Bonomi, presentatore della proposta di legge, mi ha informato che intende ritirare l'articolo 2 che, nel testo originario, era così formulato:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Ritiene, infatti, l'onorevole Bonomi che, trattandosi di una legge interpretativa e, quindi, avente vigore anche per il passato, non si debba stabilirne la decorrenza in deroga alle norme ordinarie.

Data l'estensione all'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, approvata in sede di articolo 1, pongo in votazione il nuovo titolo della proposta di legge che risulta del seguente tenore:

« Norme interpretative dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, e dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505 ».

(È approvato).

Avverto che la Presidenza della Commissione effettuerà il necessario coordinamento del testo dell'articolo unico approvato.

---

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1954

---

Poiché la proposta di legge consta di un articolo unico, si può, quindi, passare subito alla votazione a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della seguente proposta di legge:

Bonomi ed altri: « Norme interpretative dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505 » (1200).

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti. . . . .	34
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Bertone, Bianco, Bigi, Bolla, Bonomi, Burato, Calasso, Chiarini, Corbi, Ferrari Riccardo, Ferraris Eimanuele, Fina, Fora, Franzo, Gatto, Germani, Gomez D'Ayala, Gozzi, Grifone, Marengli, Marilli, Miceli, Minasi, Monte, Pavan, Pollastrini Elettra, Ricca, Sangalli, Scarascia, Sodano, Stella, Truzzi, Zanoni e Villani.

*Sono in congedo:*

Del Vescovo, Pecoraro.

**La seduta termina alle 11.25.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO VERDIROSI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI